DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2001

recante modifica dell'allegato I della decisione 91/666/CEE del Consiglio, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica e aggiornamento della decisione 2000/112/CE che ripartisce tra le banche di antigene le riserve di antigene

[notificata con il numero C(2001) 425]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/181/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica [1], modificata da ultimo dalla decisione 1999/762/CE [2], in particolare gli articoli 7 e 9,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [3], modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 [4], in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) In conformità della decisione 91/666/CEE, l'acquisto di antigeni fa parte dell'azione comunitaria intesa a costituire riserve comunitarie di vaccini antiaftosi.

(2) L'allegato I della decisione 91/666/CEE specifica i quantitativi e i sottotipi di antigene del virus dell'afta epizootica da conservare nelle banche di antigene comunitarie.

(3) In considerazione della situazione epidemiologia e a seguito del parere del laboratorio mondiale di riferimento per l'afta epizootica di Pirbright (Regno Unito) e del parere di un gruppo di esperti istituito per riesaminare talune disposizioni della direttiva 85/511/CEE [5], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, la Comunità ha acquistato determinati sottotipi e quantitativi di antigene del virus dell'afta epizootica.

(4) La decisione 93/590/CE della Commissione, del 5 novembre 1993, relativa all'acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell'afta epizootica nel quadro dell'azione comunitaria volta a costituire riserve di vaccini antiaftosi [6], modificata da ultimo dalla decisione 2000/112/CE [7], ha istituito disposizioni per l'acquisto di ceppi A5, A22 E O1 dell'antigene del virus dell'afta epizootica.

(5) La decisione 97/348/CE della Commissione, del 23 maggio 1997, concernente l'acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell'afta epizootica nonché la formulazione, la produzione, l'infialamento e la distribuzione di vaccini antiaftosi [8], modificata da ultimo dalla decisione 2000/112/CE, ha istituito disposizioni per l'acquisto di ceppi A22-Iraq, C1 e ASIA1 dell'antigene del virus dell'afta epizootica.

(6) La decisione 2000/77/CE della Commissione, del 17 dicembre 1999, concernente l'acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell'afta epizootica nonché la formulazione, la produzione, l'infialamento e la distribuzione di vaccini antiaftosi [9], ha istituito disposizioni per l'acquisto di alcuni quantitativi dei ceppi A Iran 96, A Iran 99, A Malaysia 97, SAT 1, SAT 2 (ceppi dell'Africa orientale e dell'Africa australe) e SAT 3 dell'antigene del virus dell'afta epizootica.

(7) La decisione 2000/569/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, concernente l'acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell'afta epizootica nonché la formulazione, la produzione, l'infialamento e la distribuzione di vaccini antiaftosi [10], ha istituito disposizioni per l'acquisto di ulteriori quantitativi di ceppi A22-Iraq, O1-Manisa, ASIA 1-Shamir, A Malaysia 97, SAT 1, SAT 2 (ceppi dell'Africa orientale e dell'Africa australe) e SAT 3 dell'antigene del virus dell'afta epizootica.

(8) È necessario adeguare l'allegato I della decisione 91/666/CEE agli acquisti fatti dalla Comunità in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

(9) È inoltre opportuno aggiornare l'allegato della decisione 2000/112/CE che ripartisce tra le banche di antigene le riserve di antigene costituite nell'ambito dell'azione comunitaria relativa alle riserve di vaccini antiaftosi e che modifica le decisioni 93/590/CE e 97/348/CE.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

[1] GU L 368 del 31.12.1991, pag. 21.
[2] GU L 301 del 24.11.1999, pag. 6.
[3] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
[4] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
[5] GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.
[6] GU L 280 del 13.11.1993, pag. 33.
[7] GU L 33 dell'8.2.2000, pag. 21.
[8] GU L 148 del 6.6.1997, pag. 27.
[9] GU L 30 del 4.2.2000, pag. 35.
[10] GU L 238 del 22.9.2000, pag. 61.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 91/666/CEE è sostituito dall'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato alla decisione 2000/112/CE è sostituito dall'allegato II alla presente decisione.

Articolo 3

GIi Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2001.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Quantitativi e sottotipi di antigene da conservare nelle banche di antigene

Ceppi di vaccino efficaci, ben sperimentati, corrispondenti a:

1.	O	Ceppo europeo	O1-BFS
		Ceppo mediorientale	O1-Manisa
2.	A	Ceppo sudamericano	A24-Cruzeiro
		Ceppo mediorientale	A22-Iraq
		Ceppo mediorientale	A-Iran 96
		Ceppo mediorientale	A-Iran 99
		Ceppo asiatico	A-Malaysia 97
3.	C	Ceppo europeo	C1-Noville
4.	ASIA1		ASIA1-Shamir
5.	SAT	SAT 1	
		SAT 2	— Ceppo dell'Africa orientale — Ceppo dell'Africa australe
		SAT 3	

I ceppi di cui sopra devono essere conservati in quantitativi sufficienti per l'esecuzione di una vaccinazione d'emergenza tenendo conto dei possibili rischi che i vari sottotipi presentano per il patrimonio zootecnico comunitario. Tali quantitativi non devono essere inferiori a due milioni di dosi per ciascun sottotipo.

Ciascuna dose di vaccino ricostituito dal suddetto antigene deve avere una potenza di 6 PD50 riscontrata nel bestiame mediante prova eseguita a norma della farmacopea europea.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO

BANCA EUROPEA DI ANTIGENE	Banche di antigene designate			**BANCA EUROPEA DI ANTIGENE**
	IZP Brescia	**LNPB Lione**	**Merial S.A.S. Pirbright/Lione**	
Antigene tipo/sottotipo	Quantitavio (1) (× 1 000 000)	Quantitativo (1) (× 1 000 000)	Quantitativo (1) (× 1 000 000)	Totale (× 1 000 000)
O1 — Manisa	2,5	2,5		5,0
O1 — BFS		2,5	1,0	3,5
A24 — Cruzeiro		2,5	2,5	5,0
A22 — Iraq	2,5	2,2		4,7
A Iran 96			1,0	1,0
A Iran 99			1,0	1,0
A Malaysia 97			0,5	0,5
C1 — Noville	2,5		2,5	5,0
ASIA1 — Shamir	2,5		1,0	3,5
SAT 1			0,5	0,5
SAT 2 (Africa orientale)			0,5	0,5
SAT 2 (Africa australe)			0,5	0,5
SAT 3			0,5	0,5
Quantitativo (1) (× 1 000 000) totale per sito	10,0	9,7	11,5	31,2

(1) quantitativo di dosi d'antigene equivalente vaccino.»